



Comune di Pomigliano d'Arco
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N.2 DEL 13/01/2022

Oggetto: Misure per il contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco – Chiusura di parchi e giardini pubblici dal 14.01.2022 al 23.01.2022

I L S I N D A C O

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. che, testualmente, così dispone: *“In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ...”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, conv. in legge 22 maggio 2020 n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 conv. in legge 14 luglio 2020 n. 74 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172;

VISTO il decreto legge del 24 Dicembre 2021 n. 221 recante *“proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”* che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31.3.2022 (art.1);

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 20.06.2002;

CONSIDERATO l'esponenziale aumento dei contagi negli ultimi giorni tali da superare la media regionale;

CONSIDERATO l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, di assumere ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio,

ORDINA

La chiusura di parchi e giardini pubblici sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco dal 14.01.2022 al 23.01.2022

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito ai sensi delle norme di cui al decreto legge n. 19/2020 e del decreto legge n. 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Si applicano per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del Codice della Strada.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Napoli, al Comando di Polizia Locale ed alle FF.OO. ricomprese nella Legge n.121 del 1981 ed ogni altro organo che esplica funzioni di Polizia per la pedissequa applicazione della presente ordinanza;

Che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sulla home page del sito del Comune di Pomigliano d'Arco;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Napoli, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Prof. Gianluca Del Mastro

